



PROVINCIA DI LIVORNO

REGOLAMENTO ELEVATE QUALIFICAZIONI E RELATIVO SISTEMA DI GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

Approvato con Decreto Presidenziale n. 62/01.06.2023

In vigore dal 1 giugno 2023

SOMMARIO

Art. 1 - Disposizioni generali.....	3
Art. 2 - Tipologia delle ELEVATE QUALIFICAZIONI e collocazione nella struttura organizzativa dell'Ente....	3
Art. 3 - Funzioni e competenze del personale incaricato di ELEVATA QUALIFICAZIONE.....	3
Art. 4 - Individuazione dell'Area delle ELEVATE QUALIFICAZIONI.....	4
Art. 5 - Criteri, modalità di conferimento e durata degli incarichi di ELEVATA QUALIFICAZIONE.....	4
Art. 6 - Sostituzione e revoca dell'incarico	5
Art. 7 - Valore delle ELEVATE QUALIFICAZIONI	6
Art. 8 - Retribuzione di risultato	7
Art. 9 - Conferimento incarico di elevata qualificazione ad interim	7
Art. 10 - Principio di onnicomprensività.....	8
Art. 11 Disposizioni finali.....	8

Art. 1 - Disposizioni generali

1. La presente disciplina regola l'Area delle ELEVATE QUALIFICAZIONI di cui agli articoli 16 e ss del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (inde CCNL) del Comparto Funzioni locali del 16.11.2022, definendo le tipologie e le funzioni degli incarichi, nonché i criteri e le procedure per la loro individuazione, conferimento e revoca.
2. La determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle ELEVATE QUALIFICAZIONI, sia della retribuzione di posizione che di risultato, sono poste a carico del bilancio dell'Ente, previa decurtazione dal fondo delle risorse destinate in precedenza, con riferimento all'anno 2017.

Art. 2 - Tipologia delle ELEVATE QUALIFICAZIONI e collocazione nella struttura organizzativa dell'Ente

1. Le ELEVATE QUALIFICAZIONI dell'amministrazione provinciale sono tutte caratterizzate dalla assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato.
2. In particolare, sulla base delle disposizioni contrattuali di riferimento, le ELEVATE QUALIFICAZIONI sono ricondotte a due tipologie, opportunamente distinte in base alla natura delle funzioni svolte:
 - a) incarichi che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
 - b) incarichi che richiedono lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

Art. 3 - Funzioni e competenze del personale incaricato di ELEVATA QUALIFICAZIONE

1. I funzionari di EQ assumono incarichi di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate in base alle esigenze organizzative della Provincia. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ.
2. Ai Responsabili dei servizi, nominati titolari di Elevata Qualificazione possono essere attribuite specifiche funzioni dirigenziali e possono essere assegnate le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie alla gestione degli interventi di competenza per il raggiungimento degli obiettivi dell'ente.
3. I Dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato con atto scritto e motivato:
 - l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
 - il coordinamento e controllo dell'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

- la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate anche ai fini della prevenzione della corruzione;
- la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.

Art. 4 - Individuazione dell'Area delle ELEVATE QUALIFICAZIONI

1. L'Area delle ELEVATE QUALIFICAZIONI è individuata coerentemente con la macrostruttura della Provincia di Livorno e con la complessità degli specifici ambiti di intervento, come rappresentati nel funzionigramma dell'ente.

Art. 5 - Criteri, modalità di conferimento e durata degli incarichi di ELEVATA QUALIFICAZIONE

1. Gli incarichi di responsabilità dei Servizi sono attribuiti a Funzionari con conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione dai Dirigenti titolari dei rispettivi Settori.
2. Gli incarichi di Elevata Qualificazione sono conferiti a tempo determinato, sentito il Segretario Generale, con atto scritto e motivato, sulla base di criteri di cui al successivo comma 5, per una durata non inferiore ad un anno , non superiore a 3 anni (ccnl art.18) e non superiore alla scadenza del mandato amministrativo, al personale appartenente all'area dei Funzionari contestualmente all'attribuzione dell'incarico di Responsabile di Servizio.
3. Gli incarichi in atto alla scadenza del mandato si intendono prorogati per un massimo di 90 giorni onde evitare soluzioni di continuità nella gestione dei servizi sino alla nomina/rinnovo dei titolari e/o comunque sino a quando il Presidente neo letto avrà assunto e formalizzato le sue decisioni in ordine ai nuovi assetti organizzativi interni.
4. L'incarico è rinnovabile con le stesse formalità.
5. L'individuazione dei titolari di elevata qualificazione avviene tra il personale della area Funzionari ed Elevate Qualificazioni con atto motivato del Dirigente.
6. Considerate le caratteristiche peculiari della tipologia, i criteri per l'individuazione dei titolari devono tener conto della capacità di leadership degli stessi, intesa come capacità di creare un ambiente idoneo al conseguimento degli obiettivi, in relazione alla natura e caratteristiche dei programmi da realizzare.

In tale contesto assumono particolare rilievo le attitudini, la propensione al lavoro per obiettivi, i requisiti culturali posseduti, la capacità professionale e l'esperienza acquisita.

Per *attitudini* si intende.

- la capacità di esaminare e scomporre in dettaglio i problemi, selezionandone ed aggregandone gli elementi essenziali,
- la capacità di rispettare i tempi assegnati;
- la capacità di affrontare e risolvere i problemi imprevisti;
- la capacità di costruire un ambiente di lavoro collaborativo e non conflittuale;

- la capacità di motivare i propri collaboratori, rendendoli partecipi degli obiettivi assegnati alla posizione organizzativa ed utilizzandone al meglio attitudini e potenzialità.

Per *propensione al lavoro per obiettivi* si intende:

- la capacità di lavorare in autonomia, ottimizzando l'impegno di tutte le risorse (umane, finanziarie e strumentali) disponibili per il raggiungimento degli obiettivi stessi;
- la capacità di pianificare il lavoro, articolandolo in fasi ed obiettivi, verificandone continuamente lo sviluppo;
- la capacità di lavorare in gruppo, intesa come capacità di partecipazione per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

Per *requisiti culturali posseduti* si intende:

- il titolo di studio posseduto;
- le abilitazioni, l'iscrizione ad albi professionali;
- gli attestati di partecipazione a corsi inerenti le materie sulle quali è svolta l'attività di coordinamento, o su materie riguardanti l'organizzazione, la gestione delle risorse umane, gli approcci organizzativi sulla gestione dei servizi.

Per *capacità professionale ed esperienza acquisita* si intende:

- competenze tecnico-professionali in relazione all'ambito di coordinamento;
- capacità di intervento diretto nel contesto gestionale ed organizzativo di riferimento;
- esperienze sviluppate nell'ambito gestionale delle materie proprie dell'area di competenza.

7. I titolari di elevata qualificazione sono esclusi dalla concessione del part time.

Art. 6 - Sostituzione e revoca dell'incarico

1. In caso di assenza ovvero di impedimento temporaneo del titolare di elevata qualificazione, le competenze gestionali assegnate allo stesso sono attribuite ad altro Responsabile individuato con atto dirigenziale, salvo quanto previsto dall'art. 9.
2. Gli incarichi di posizione organizzativa possono essere revocati prima della scadenza con atto espresso e motivato del Dirigente nei seguenti casi:
 - valutazione negativa della performance individuale per due anni consecutivi;
 - mutamenti organizzativi che portino alla soppressione della elevata qualificazione;
 - responsabilità penali, disciplinari e amministrative di particolari gravità;
 - inosservanza delle direttive impartite dal Dirigente.
3. L'amministrazione prima di procedere alla revoca anticipata dell'incarico acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato o da personale di sua fiducia.
4. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato da parte del dipendente titolare, ferma restando l'inquadramento dello stesso nel profilo e nella area di appartenenza.

Art. 7 - Valore delle ELEVATE QUALIFICAZIONI

1. La retribuzione di posizione delle ELEVATE QUALIFICAZIONI assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal CCNL del 16.11.2022, compreso il compenso per lavoro straordinario, salvo quanto disposto dall'art. 10.
2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 17, comma 2, del medesimo CCNL, l'importo della retribuzione della posizione varia da un minimo di €. 5.000 ed un massimo di €. 18.000 annuo lordo per tredici mensilità. In relazione al budget destinato, ai sensi dell'art. 80, comma 1, CCNL 16.11.2022, alla retribuzione di posizione e di risultato delle ELEVATE QUALIFICAZIONI, viene attuata la graduazione delle E.Q. tramite accorpamento in fasce retributive ognuna con un importo definito; nella determinazione dei valori di ciascuna fascia si terrà conto dell'entità delle relative risorse e del numero delle E.Q.. Gli importi minimi e massimi della retribuzione di posizione, il numero delle fasce retributive e gli importi di ciascuna fascia sono determinati dal Segretario Generale, sentito il Presidente.
3. I criteri di graduazione e la metodologia per la graduazione degli incarichi sono riassunti nello specifico documento allegato (Allegato num. 1).
4. Il Presidente, su proposta del Nucleo di Valutazione, nell'ambito del budget complessivo finalizzato alla retribuzione di posizione di tutte le ELEVATE QUALIFICAZIONI dell'ente, pesa il valore delle singole ELEVATE QUALIFICAZIONI avvalendosi della metodologia di cui all'Allegato num. 1.
5. Le risultanze della pesatura delle E.Q., in termini di numero di E.Q. collocabili nelle fasce retributive ed il conseguente riconoscimento del livello retributivo connesso, dovranno necessariamente tenere conto delle risorse complessivamente disponibili per l'Area delle ELEVATE QUALIFICAZIONI, così come determinate ex art. 17, comma 6 del CCNL del 16.11.2022.
6. Nel caso in cui si verificino ritardi nella ridefinizione dell'assetto delle ELEVATE QUALIFICAZIONI e/o comunque nelle more del processo di definizione della struttura organizzativa dell'ente, continuerà ad essere assegnata ai titolari di posizione l'indennità precedentemente definita.
7. Il valore di cui al comma 2, relativamente ad ogni posizione organizzativa, può essere modificato:
 - a seguito di una nuova graduazione della rilevanza organizzativa della stessa, sulla base del sistema di valutazione delle ELEVATE QUALIFICAZIONI a tal fine adottato, in presenza di un ampliamento o di una riduzione dei compiti e delle responsabilità che la caratterizzano;
 - qualora, pur in presenza di una invarianza dei compiti e delle responsabilità di ciascuna posizione organizzativa, e quindi della relativa rilevanza organizzativa, si determini una situazione, ad esempio, di diminuzione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento dell'istituto. Infatti tale evento potrebbe giustificare la necessità di rivedere *in minus* gli importi in atto della retribuzione di posizione di ciascuna E.Q., anche se sulla base delle medesime risultanze del processo di graduazione delle stesse già precedentemente applicato.
8. La retribuzione di posizione dei Responsabili con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è calcolata sulla base delle frazioni di effettiva copertura di ciascuna posizione.

Art. 8 - Retribuzione di risultato

1. Le risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato saranno ripartite tra le singole ELEVATE QUALIFICAZIONI dell'ente in proporzione ad una misura percentuale da applicarsi al valore della retribuzione di posizione di ciascuna delle stesse. La determinazione della percentuale da applicare alla retribuzione di posizione può essere differenziata tenuto conto delle due diverse tipologie di posizione di lavoro, opportunamente distinte in base alla natura delle funzioni, previste all'art. 16, comma 2, lett a) e b).
2. In particolare ai fini della determinazione della retribuzione di risultato si prevede l'applicazione di una percentuale da applicarsi al valore economico della retribuzione di posizione secondo la seguente differenziazione:
 - per le posizioni riconducibili alla tipologia di cui all'art. 16, comma 2 lett. a) del CCNL 16.11.2022, la misura percentuale del 25%
 - per le posizioni riconducibili alla tipologia di cui all'art. 16, comma 2 lett. b) del CCNL 16.11.2022, la misura percentuale del 15%.
3. L'attività dei titolari di posizione organizzativa è oggetto di valutazione annuale. L'erogazione della retribuzione di risultato delle diverse ELEVATE QUALIFICAZIONI, nell'ambito delle risorse a tal fine effettivamente disponibili, è disposta sulla base della valutazione annuale come definita dal vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ente, con particolare riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi programmati ed assegnati alle stesse E.Q.. La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato.
4. L'assenza dal lavoro per periodi temporali significativi può, comunque, consentire il riconoscimento della retribuzione premiale, laddove la residua attività resa nell'ambito del servizio attivo abbia, comunque, consentito il raggiungimento degli obiettivi assegnati al titolare di E.Q., secondo la valutazione al riguardo effettuata dal Nucleo di Valutazione.

Art. 9 - Conferimento incarico di elevata qualificazione ad interim

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 5 del CCNL 16.11.2022 può essere conferito ad un dipendente, già titolare di elevata qualificazione, l'incarico ad interim relativo ad altra elevata qualificazione.
2. Per il conferimento degli incarichi ad interim, alla E.Q. incaricata, nell'ambito della retribuzione di risultato, spetta un ulteriore importo del valore compreso tra un minimo del 15% fino ad un massimo del 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la E.Q. oggetto dell'incarico ad interim.
3. Il valore economico riconosciuto per la gestione interinale, ai sensi di cui sopra, deve essere determinato sulla base dei seguenti criteri:
 - ☐ responsabilità ulteriori assunte a seguito dell'incarico interinale
 - ☐ complessità gestionale dell'ambito e/o della materia oggetto dell'incarico affidato interinalmente
 - ☐ estensione temporale dell'incarico conferito
 - ☐ entità del carico di lavoro assunto

- □ grado di raggiungimento degli obiettivi.

Art. 10 - Principio di onnicomprensività

1. Le indennità di posizione e di risultato sono onnicomprensive, compreso il compenso per lavoro straordinario, ad eccezione delle seguenti deroghe di cui all'art. 20 CCNL del 16.11.2022:
 - a) indennità di vigilanza prevista dall'art. 37 comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, ai sensi dell'art. 35 del CCNL del 14.9.2000;
 - b) compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000; tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata l'acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse;
 - c) compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell'art.39, comma 3, del CCNL del 14.9.2000, introdotto dall'art.16, comma 1, del CCNL del 5.10.2001;
 - d) compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art.40 del CCNL del 22.1.2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali;
 - e) compensi di cui all'art. 56 ter del CCNL 2016 – 2018 per il personale dell'area della vigilanza;
 - f) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'art.113 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
 - compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell'art.9 della legge n.114 del 2014.

Art. 11 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente disciplina si rinvia alle norme del vigente CCNL e contratti integrativi in materia.